

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

D.G.R. N. 847 DEL 12/07/2022 "ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE. APPROVAZIONE PIANO REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE" – PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo di collaborazione con la Regione Veneto per rendere operativo il Piano Regionale 2022 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine, recependo un contributo forfettario ed onnicomprensivo a ristoro delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli interventi.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue,

Premesso che:

- il Reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare, al Titolo II, definisce le regole generali e che con il Reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 gennaio 2015 sono state emanate le indicazioni e modalità applicative del citato regolamento per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

Vista la D.G.R. n. 847 del 12/07/2022 "Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano Regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015)", con la quale la Regione Veneto ha ritenuto necessario proseguire nell'attività di controllo regionale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente di settore, al fine di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti e di garantire la relativa tracciabilità ed ha altresì approvato il "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine", all'Allegato A della stessa D.G.R..

Considerato che la Regione Veneto ha riconosciuto all'Azienda ULSS 9 Scaligera, per ciascun controllo svolto nell'ambito del suddetto Piano Regionale operativo 2022, un contributo unitario forfettario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative di 300 €, per un importo massimo totale di € 12.600,00, a fronte di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte.

Preso atto che con la stessa D.G.R. n. 847/2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione (Allegato C) da sottoscrivere con le Aziende ULSS del Veneto, al fine di disciplinare i rapporti di cooperazione per l'esecuzione del Piano regionale citato sopra, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs. n. 58/2004.

Vista la nota protocollo n. 0329848 del 26.07.2022 della Direzione Regionale Agroalimentare avente oggetto "Piano regionale operativo 2022 controllo etichettatura obbligatoria carni bovine. Invio Accordo Regione/AULSS N.9. (reg. CE n.1760/2000 – D.g.r. n. 847/2022)".

Ritenuto necessario formalizzare la collaborazione tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS 9 Scaligera al fine di garantire

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

l'operatività del Piano operativo 2022 citato sopra.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto citato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di accordo di collaborazione, di cui alla D.G.R. n. 847 del 12/07/2022 All. C, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante sostanziale, tra la Regione Veneto - Direzione Agroalimentare e l'Azienda ULSS 9 Scaligera, per lo svolgimento delle attività del Piano Regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine;
- 3) di prendere atto che con D.G.R. n. 847/2022, Allegato A, la Regione Veneto ha assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera un finanziamento per l'importo massimo di € 12.600,00, quale contributo forfettario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione di ciascun controllo previsto dal Piano di cui al punto precedente, e di incaricare l'U.O.C. Contabilità e bilancio di introitare tale somma e di nominare la commessa, stabilendo che l'importo indicato potrà essere anticipato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- 4) di designare il Dott. Riccardo Murari, Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, quale referente dell'attività prevista dal Piano operativo 2022 e competente a liquidare i costi sostenuti per la realizzazione del programma regionale indicato, nei limiti del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto;
- 5) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di competenza;
- 6) di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dal Piano operativo 2022, recepito tramite l'accordo di cui sopra;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questa Azienda, oltre a quello finalizzato.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L' AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 847 DEL 12/07/2022, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990.-----

I signori:-----

- Alberto Zannol nato a Treviso (TV) il 7 aprile 1961, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 del 12 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;-----

-----e-----

- Pietro Girardi nato a Milazzo (ME) il 26 ottobre 1965 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 SCALIGERA, (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in Verona (VR) – via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236;-----

-----premettono che:-----

gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.-----

La Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.-----

Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e

con il Decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa unionale.-----

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell'opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.-----

Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".-----

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:-----

Art. 1 Oggetto dell'Accordo -----

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 del 12/07/2022, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l'AULSS per l'esecuzione del "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;-----

Art. 2 Attività da svolgersi -----

1. L'AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina degli "Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina", a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l'attività di verifica inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e s.m.e.i.-----

2. L'AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l'effettuazione di ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all'interno del campione assegnato dal Piano regionale

in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguarda la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita “vitello, carne di vitello” della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” della categoria “Z”, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551.-----

3. L’AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell’Allegato A della Dgr succitata, nei tempi previsti al p. 7 della medesima Dgr e indicati al p. 2 art. 5 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;-----

4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l’AULSS invia alla Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare, tramite PEC all’indirizzo “agroalimentare@pec.regione.veneto.it”, i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.-----

5. L’AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s’impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l’organizzazione amministrativa utile per l’espletamento dell’attività considerata.-----

Art. 3 Obblighi delle parti -----

1. La Regione sorveglia l’operato dell’AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.-----
2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l’erogazione all’AULSS degli importi di contributo stabiliti;-----
3. L’AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione del presente Accordo.-----

Art. 4 Rimborso spese e liquidazione -----

1. La Regione riconosce a questa AULSS il compenso unitario forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e

amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della succitata Dgr.-----

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale .-----

3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00).---

Art. 5 Durata dell'Accordo. Revoca e recesso. -----

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.-----

2. Tutte le attività richieste compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'articolo 1 del presente Accordo, possono essere espletate entro il 15 novembre 2022.-----

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.-----

4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.-----

Art. 6 Controversie -----

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.-----

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.-----

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.-----

Art. 7 Disposizioni finali -----

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.-----

Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. 115 righe.-----

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

-----PER LA REGIONE-----PER L'AULSS-----



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio